

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 43 dell'8 novembre 2021

Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

L'articolo descrive le finalità della legge, ne delimita l'inquadramento normativo generale, nonché l'ambito e l'oggetto di applicazione.

Al comma 2 vengono elencati tre progetti strategici, destinati ad attuare le finalità della legge, che verranno poi dettagliati nel capo II, e al comma 3 vengono previsti ulteriori interventi settoriali cui è riservato il capo III.

Il comma 4 rinvia al Programma regionale integrato degli interventi previsto all'articolo 15 per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2

(Definizioni)

L'articolo definisce ai fini della presente legge i quattro distinti e possibili oggetti cui si rivolgono gli interventi elencati nei capi II e III: borghi storici, centri storici, borghi rurali e centri e nuclei cartografati.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Capo II

Progetti strategici per la valorizzazione dei borghi storici e rurali e dei centri storici

Articolo 3

(Elenco dei borghi storici delle Marche)

L'articolo istituisce l'elenco dei borghi storici delle Marche al quale sono iscritti, su domanda dei Comuni, i borghi storici individuati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri dalla stessa stabiliti che tengano conto di determinati requisiti minimi previsti al comma 2.

Il comma 3 prevede, comunque, l'iscrizione all'elenco dei borghi ubicati nei Comuni che hanno ricevuto le certificazioni ivi elencate, in quanto si tratta di autorevoli riconoscimenti di carattere nazionale e internazionale idonei al raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge e il comma 4 disciplina la modalità di individuazione di detti borghi da parte dei Comuni interessati.

Per l'attuazione del comma 3, l'articolo 18 prevede lo stanziamento di 100.000,00 euro per l'annualità 2021, come di seguito specificato.

Missione / Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 1	N° SCHE DA CNI 9072	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi natura corrente CNI 2021	100.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle attività di coordinamento e promozione die borghi - quota corrente del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso

Articolo 4
(Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa)

L'articolo istituisce il Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa, inteso come plafond unitario di tutte le risorse (europee, statali e regionali) per il finanziamento dei progetti strategici previsti agli articoli 5, 6 e 7; il comma 1 ne indica la collocazione contabile nella Missione 7 "Turismo" dello stato di previsione della spesa.

Il comma 2 definisce l'ammontare complessivo del fondo autorizzato con questa legge nell'importo massimo di euro 100.000,00 per il 2021. 1.900.000,00 per il 2022 ed euro 5.800.000,00 per il 2023, commisurato, in sede di prima applicazione, alle risorse regionali disponibili alla data di predisposizione della legge come dettagliate agli articoli 5, 6 e 7 per ciascun progetto strategico. Di seguito la rappresentazione contabile delle componenti del Fondo alla data di approvazione della legge:

Missione / Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHE DA CNI 9071	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – progetto borgo accogliente - interventi investimento CNI 2021		1.900.000,00	3.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto borgo accogliente
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	N° SCHE DA CNI 9072	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi natura corrente CNI 2021	100.000,00			stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota corrente del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHE DA CNI 9073	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi investimento CNI 2021			2.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso

Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHE DA CNI 9074	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto residenze diffuse interventi investimento fondi regionali –CNI 2021			800.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto Residenze diffuse
		Totale complessivo del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa	100.000,00	1.900.000,00	5.800.000,00	

Il comma 3 stabilisce che al Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa possano confluire, anche in corso d'anno, le assegnazioni europee in corso di definizione e le risorse statali in quanto compatibili oltre alle eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili per il finanziamento dei progetti strategici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 4 stabilisce che, a regime, il riparto annuale del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa, inteso come plafond complessivo di tutti i finanziamenti (regionali, statali ed europei) da iscrivere nella Missione 7 per i progetti strategici (progetto borgo accogliente, progetto Albergo diffuso e progetto residenze diffuse) sia effettuato in sede di Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15.

Articolo 5

(Progetto Borgo accogliente)

L'articolo descrive il “Progetto Borgo accogliente” che riguarda interventi integrati a scala comunale per la riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei borghi storici iscritti all'elenco di cui all'articolo 3.

Il comma 2 elenca le tipologie di interventi coordinati che i comuni e loro associazioni, nell'ambito delle funzioni istituzionalmente svolte, possono attivare nell'ambito dei progetti integrati.

Il comma 3 definisce le modalità di presentazione dei progetti integrati di cui al comma 2 e il comma 4 detta disposizioni di raccordo con il progetto Albergo diffuso.

In sede di prima attuazione, per l'avvio del progetto con questa legge sono stanziati, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, complessivi euro 1.900.000,00 per l'anno 2022, e euro 3.000.000,00 per l'anno 2023, a carico della Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2022	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9071	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – progetto borgo accogliente - interventi investimento CNI 2021	1.900.000,00	3.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto borgo accogliente

Articolo 6
(Progetto Albergo diffuso)

L'articolo prevede l'avvio del "Progetto Albergo diffuso" all'interno dei borghi e dei centri storici rinviando al Programma regionale di cui all'articolo 15 gli interventi da attuare e i criteri e le modalità per la presentazione e il finanziamento dei relativi progetti.

Il comma 4 prevede alcune semplificazioni procedurali e amministrative per i Comuni in sede di costituzione dell'albergo diffuso.

In sede di prima attuazione, per l'avvio del progetto con questa legge sono stanziati, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, euro 2.000.000,00 di investimento (Titolo 2) per l'anno 2023 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

Missione / Programma / Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9073	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – investimenti CNI 2021		2.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso

Articolo 7
(Progetto Residenze diffuse)

L'articolo prevede l'avvio del progetto "Residenze diffuse" che ha ad oggetto la realizzazione di interventi per il sostegno al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione, a fini turistici, di immobili di valore storico-artistico, di edifici di valore storico architettonico e di quelli di cui alla legge regionale n. 13/1990, nuclei storici e borghi rurali, ubicati fuori dai centri storici e borghi storici, rinviando al Programma regionale di cui all'articolo 15 gli interventi da attuare e i criteri e le modalità per la presentazione e il finanziamento dei relativi progetti.

In sede di prima attuazione, per l'avvio del progetto con questa legge sono stanziati, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, complessivi euro 800.000,00 per l'anno 2023 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9074	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto residenze diffuse interventi investimento fondi regionali –CNI 2021	800.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il

				progetto Residenze diffuse
--	--	--	--	----------------------------

Capo III **Interventi settoriali**

Articolo 8 *(Disposizioni comuni)*

L'articolo contiene disposizioni comuni per gli interventi settoriali per la valorizzazione e la riqualificazione dei borghi e per l'accoglienza diffusa, disciplinati nei successivi articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, da attuarsi sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale di settore e con le linee di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 (Programma regionale).

Il comma 4 prevede che gli interventi di questo capo possono essere attuati anche con il coinvolgimento dei Comuni e loro associazioni, che possono avvalersi di forme di collaborazione pubblico-privato.

Il comma 5 stabilisce che gli interventi di questo Capo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni di riferimento evidenziate nei singoli articoli, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 9 *(Interventi per la transizione al digitale)*

L'articolo prevede il sostegno ad interventi finalizzati a sviluppare la dotazione informatica ed i progetti di supporto alla transizione digitale.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" a carico del seguente specifico programma nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica: Programma 8 "Statistica e sistemi informativi".

Articolo 10 *(Interventi per lo sviluppo delle attività economiche)*

L'articolo prevede il sostegno ad interventi per l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche nei borghi.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 11 *(Interventi per i beni e le attività culturali)*

L'articolo prevede la promozione e il sostegno alla realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di iniziative e progetti mirati per la promozione e la valorizzazione di beni e attività culturali riferiti ai borghi storici e rurali.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 12

(Interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa)

L'articolo prevede la promozione di interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa, finalizzati anche a favorire l'occupazione dei giovani, delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" a carico degli specifici programmi indicati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica: Programma 3 "Sostegno all'occupazione" e Programma 4 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale", per i finanziamenti con risorse europee.

Articolo 13

(Interventi per la promozione della filiera agricola e alimentare)

L'articolo prevede al comma 1 il sostegno alla realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di interventi finalizzati alla promozione di percorsi e del turismo enogastronomici, alla valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, alla riqualificazione e allo sviluppo degli agriturismi.

I commi 2 e 3 prevedono, anche al fine di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, specifiche possibilità di intervento da parte dei Comuni.

Il comma 5 stabilisce che gli interventi previsti dal comma 1 possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" a carico degli specifici programmi indicati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica: Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" e Programma 3 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca".

Articolo 14

(Convenzioni con Diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose)

L'articolo prevede la possibilità di stipulare, per finalità di accoglienza turistica, convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali e per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà di enti ecclesiastici o di altre confessioni religiose, inseriti nei circuiti turistici di interesse culturale.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nella Missione 7 "Turismo" e nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" a carico degli specifici programmi indicati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica: Programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico" e Programma 3 "Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali".

Capo IV
Programmazione e disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Articolo 15
(Programma regionale integrato degli interventi)

L'articolo disciplina l'approvazione e i contenuti del Programma regionale integrato degli interventi. Il comma 4 prevede la possibilità di aggiornamento in corso d'anno del suddetto programma. Il comma 5 stabilisce che gli interventi contenuti nel Programma sono attuati nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa statale ed europea vigente nelle materie di riferimento. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 16
(Modifica alla l.r. 9/2006)

L'articolo apporta alcune modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 17
(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 18
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 18 contiene le disposizioni finanziarie.
Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse europee compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.
Il comma 2 autorizza l'importo complessivo del Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa istituito dall'articolo 4, in euro 100.000,00 per il 2021, euro 1.900.000,00 per il 2022 ed euro 5.800.000,00 per il 2023 come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.
Il comma 3 definisce, in sede di prima applicazione, il riparto delle risorse del Fondo autorizzate al comma 2 per gli anni 2021, 2022 e 2023 per il finanziamento dei singoli progetti strategici come di seguito evidenziato:

Missione / Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9071	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – progetto borgo accogliente - interventi investimento CNI 2021		1.900.000,00	3.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto borgo accogliente

Missione 7 Programma 1 Titolo 1	N° SCHEDA CNI 9072	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi natura corrente CNI 2021	100.000,00			stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle attività di coordinamento e promozione dei borghi - quota corrente del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto Albergo diffuso
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9073	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi investimento CNI 2021			2.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto Albergo diffuso
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9074	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto residenze diffuse interventi investimento fondi regionali –CNI 2021			800.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto Residenze diffuse
		Totale complessivo del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa	100.000,00	1.900.000,00	5.800.000,00	

a) per il finanziamento del progetto “Borgo accogliente” euro 1.900.000,00 per il 2022 ed euro 3.000.000,00 per il 2023 inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Missione / Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9071	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – progetto borgo accogliente - interventi investimento CNI 2021	1.900.000,00	3.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto borgo accogliente

b) per il finanziamento del progetto “Albergo diffuso” euro 2.000.000,00 nel 2023 (interventi investimento - Titolo 2) inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHED A CNI 9073	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi investimento CNI 2021	2.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto Albergo diffuso

c) per il finanziamento del progetto “Residenze diffuse” complessivi euro 800.000,00 per il 2023 inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Missione / Programma / Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9074	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto residenze diffuse interventi investimento – CNI 2021	800.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto Residenze diffuse

d) per il finanziamento delle attività di coordinamento e promozione dei borghi complessivi euro 100.000,00 per il 2021, inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Missione / Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	N° SCHED A CNI 9072	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi natura corrente CNI 2021	100.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle attività di coordinamento e promozione dei borghi - quota corrente del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto Albergo diffuso

Il comma 4 attesta la copertura della spesa autorizzata al comma 2 a carico degli stanziamenti regionali già iscritti nelle Missione 7 e nella Missione 14 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità:

a) nella Missione 14, Programma 2, Titolo 2 vengono ridotti gli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente e autorizzati in tabella E per la medesima finalità.

Missione / Programma	capitolo	Denominazione	stanziament o disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 2	2140220029	INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIVITALIZZAZION E DEI BORGHI		2.000.000,00	Stanziamento già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 2	2140220030	INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIVITALIZZAZION E DEI BORGHI DIGITALI 4.0 INVESTIMENTO		1.000.000,00	Stanziamento già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili
Missione 14 Programma 2 Titolo 2	2140220028	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI	100.000,00	2.000.000,00	Stanziamento già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili

b) nella Missione 7, Programma 1, Titolo 2 viene ridotto lo stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per il finanziamento della l.r. 9/2006 in quanto fondi regionali interamente disponibili e coerenti con le finalità di questa legge.

Missione / Programma	capitolo	Denominazione	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	2070120068	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	800.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili

Il comma 5 stabilisce che gli interventi previsti dalla legge potranno essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni europee in corso di definizione (nuova programmazione comunitaria), statali in quanto compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 6 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando al bilancio di previsione.

Il comma 7 modifica, azzerandole, le autorizzazioni di spesa del 2021 e 2023 della Tabella E allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) iscritte alla Missione 14, Programma 2, alle voci "INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI finalizzati alla rivitalizzazione dei borghi", "INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI finalizzati creazione dei borghi digitali 4.0- investimento" e "Contributi per la creazione degli alberghi diffusi".

Il comma 8 modifica l'autorizzazione di spesa della Tabella A allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023) per la legge regionale 9/2006 che viene ridotta di euro 800.000,00 nell'anno 2023.

Il comma 9 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.
Il comma 10 stabilisce che i contributi previsti da questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Articolo 19
(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo contiene disposizioni con le quali si stabiliscono:

- i termini, in sede di prima attuazione della legge, per l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 3;
- la cumulabilità delle agevolazioni e contributi previsti da questa legge con quelli previsti dalla normativa europea, statale e regionale nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.